



PARERE MOTIVATO
n. 48 del 14 Marzo 2019

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per la Variante Parziale n. 5 al Piano degli Interventi del Comune di Altivole (TV).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppato;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 14 Marzo 2019 come da nota di convocazione in data 13 Marzo 2019 prot. n.102949;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Altivole con note pec acquisite al protocollo regionale ai nn. 529956 del 31.12.2018 e 4537 del 08.01.2019, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante Parziale n. 5 al Piano degli interventi;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n. 928 del 19.02.19 assunto al prot. reg. al n. 71038 del 20.02.19 del Distretto delle Alpi Orientali;
- Parere n. 20123 del 25.02.19 assunto al prot. reg. al n. 77521 del 25.02.19 di ARPAV;
- Parere n. 37839 del 26.02.19 assunto al prot. reg. al n. 80846 del 26.02.19 dell'ULSS 2;
- Parere n. 5890 del 7.03.19 assunto al prot. reg. al n. 94703 del 7.03.19 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l' Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 27/2019 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE l'istanza è relativa alla variante n. 5 al Piano degli interventi del comune di Altivole, che si configura come una modifica parziale dello strumento urbanistico comunale caratterizzata da contenuti puntuali e specifici. Con la Variante in esame è proposta la riclassificazione di una zona *agricola non integra* (normata dall'art. 27 NTO) in ambito di atterraggio del credito edilizio (normato dall'art. 17 NTO). La variante al P.I. recepisce un Accordo Pubblico-Privato sottoscritto, ai sensi dell'art. 6 della L. R. n. 11/2004, dall'Amministrazione comunale di Altivole con un soggetto privato. Tale Accordo è finalizzato a riconoscere un diritto edificatorio (credito edilizio), di natura compensativa, generatosi a seguito della disponibilità, da parte del privato, a cedere all'Amministrazione comunale il compendio immobiliare posto in centro storico nella frazione di Caselle di Altivole, all'interno di un'intersezione stradale. Il compendio ceduto al Comune è schedato (scheda n. 76), risulta edificato (edificio residenziale isolato su due piani con copertura a due falde) ed è destinato ad essere ripristinato anche previa demolizione. L'operazione promossa con l'Accordo genera pertanto un potenziale credito edilizio "massimo" di 1.200 mc che verrà atterrato in un'area di proprietà del Privato sottoscrittore dell'accordo. L'atterraggio del diritto edificatorio riconosciuto è disciplinato dall'art. 17 delle NTO del P.I. vigente, che, al comma 3, definisce come "Ambiti di atterraggio credito edilizio" le "[...] aree destinate all'atterraggio dei crediti edilizi maturati a seguito delle previsioni contenute negli accordi di cui all'art. 6 delle presenti norme." Sempre il medesimo P.I. prevede che in tali aree di atterraggio la capacità edificatoria venga assegnata solo a seguito del perfezionamento degli accordi sottoscritti e gli ambiti resi edificabili mediante successiva variante al P.I., redatta conformemente alle previsioni dell'accordo.

Per l'attuazione degli ambiti di atterraggio ricadenti in zona C1s non è prevista la redazione di una variante al P.I., rimane obbligatoria comunque la stipula di un accordo e non sono ammesse modifiche all'estensione del perimetro indicato. Essendo in presenza, nel caso in esame, di un Accordo sottoscritto e ricorrendo pertanto le condizioni stabilite dal vigente P.I., con la Variante in argomento è individuata l'area ove atterrare il credito edilizio generato, definita la localizzazione



dell'ambito che è in via Madonette, presso località Caselle di Altivole, nonché individuate le seguenti caratteristiche di edificabilità dell'area:

- Volume massimo: 1.200 mc;
- Sedime di pertinenza massimo: 1.715 mq
(generato applicando indice 0.7 definito dall'art. 17 delle NTO vigenti);
- Superficie coperta massima: 400 mq.

Nel Rapporto ambientale preliminare è stato analizzato lo stato dell'ambiente individuando le matrici ambientali interessate da possibili criticità, valutata la coerenza della Variante con la strumentazione urbanistica e di settore sovraordinata, fatta una stima dei possibili effetti ambientali conseguenti l'attuazione della Variante e verificata la sostenibilità della proposta mutuando criteri e metodologie di valutazione utilizzate in occasione della verifica di assoggettabilità a VAS della quarta variante al Piano degli Interventi. La valutazione sulla sostenibilità ambientale ha considerato i possibili effetti in termini di: positività o negatività, probabilità, durata, frequenza, reversibilità, estensione nello spazio ed entità nonché di possibile cumulabilità. In ragione di quanto analizzato e valutato, non si sono riscontrate incoerenze o possibili significatività degli impatti ed effetti sull'ambiente e non sono state, per tale ragione, proposte misure mitigative e/o compensative da adottare in sede di attuazione.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 14 Marzo 2019 dalla quale emerge che la "Variante n. 5 al Piano degli Interventi del comune di Altivole", non debba essere sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente. Sempre nella medesima relazione è altresì sottolineato come la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso con parere n. 5890 del 7.03.19 abbia evidenziato la necessità che la variante in parola sia sottoposta a VAS, in considerazione della "sostanziale trasformazione che si prevede di attuare [...] e quindi le ricadute in termini ambientali e paesaggistiche" oltre ad evidenziare il rischio di ritrovamenti archeologici. Alla luce di quanto espresso nel parere in oggetto, si ritiene necessario che il Comune di Altivole concordi con la Soprintendenza le tempistiche e le modalità tecnico operative, volte ad assicurare le più adeguate misure di tutela archeologica e paesaggistica dell'ambito in oggetto.

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le indicazioni, raccomandazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate, nonché nella relazione istruttoria tecnica VincA n. 27/2019.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la Variante Parziale n. 5 al Piano degli interventi del Comune di Altivole in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:



- Devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopracitati. In particolare, alla luce di quanto espresso nel parere della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso n. 5890 del 7.03.19, è necessario che il Comune di Altivole concordi con la Soprintendenza stessa le tempistiche e le modalità tecnico operative, volte ad assicurare le più adeguate misure di tutela archeologica e paesaggistica dell'ambito in oggetto.
- Devono essere recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
 - C. siano rispettate le prescrizioni previste dal parere n. 178 del 20/11/2018 della Commissione Regionale VAS

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VINCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

101100

Il presente parere si compone di 4 pagine